



A cura di Simona Anzani

*Sindaci delle città metropolitane:  
il legislatore deve garantire il diritto di  
voto dei cittadini*





## Corte costituzionale, Sentenza n. 240 del 2021

*“La presa d’atto dell’esistenza di una pluralità di soluzioni astrattamente disponibili per porre rimedio” (...) all’ “accertata situazione di incompatibilità con i richiamati parametri costituzionali (a partire dalla **natura dell’elezione, diretta o indiretta**, ovvero dall’introduzione di **raccordi fiduciari tra organo consiliare e sindaco metropolitano**), non può” (...) “esimere questa Corte dal **sollecitare un intervento legislativo** in grado di scongiurare che il funzionamento dell’ente metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione **di non conformità ai richiamati canoni costituzionali di esercizio dell’attività politico-amministrativa**”*

## Corte costituzionale, Sentenza n. 240 del 2021

L'attuale disciplina sui sindaci delle Città metropolitane è in contrasto con il **principio di uguaglianza del voto e pregiudica la responsabilità politica del vertice dell'ente nei confronti degli elettori.**

**Spetta però al Legislatore**, e non alla Corte costituzionale, introdurre norme che assicurino ai cittadini la possibilità di eleggere, **in via diretta o indiretta, i sindaci delle Città metropolitane.**

## Corte costituzionale, Sentenza n. 240 del 2021

La Corte costituzionale si è pronunciata sulla  **riforma degli enti di area vasta varata nel 2014 con la legge Delrio**, e sulle **corrispondenti norme della Regione Siciliana**, secondo cui **il sindaco delle Città metropolitane non è una carica elettiva poiché si identifica automaticamente con il sindaco del Comune capoluogo**, a differenza del presidente della Provincia, eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio.

## Corte costituzionale, Sentenza n. 240 del 2021

Le questioni sollevate dalla Corte d'appello di Catania sono state dichiarate inammissibili perché richiedevano un intervento di sistema, di competenza del Legislatore.



# Corte costituzionale, Sentenza n. 240 del 2021

La Corte costituzionale ha tuttavia evidenziato come la normativa attualmente vigente *“non sia in sintonia con le coordinate ricavabili dal testo costituzionale”* circa l'**uguaglianza del voto** dei cittadini e la **responsabilità politica del vertice** della Città metropolitana.

## ARTICOLO 48

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

LA COSTITUZIONE ITALIANA

## Corte costituzionale, Sentenza n. 240 del 2021

La necessità di **un riassetto normativo del settore**, si legge nella sentenza, è dovuta anche al fatto che la mancata abolizione delle Province, a seguito del **fallimento del referendum costituzionale del 2016**, ha reso “*del tutto ingiustificato*” il trattamento attualmente riservato agli elettori residenti nella Città metropolitana.



## Corte costituzionale, Sentenza n. 240 del 2021

*“A partire dalla sentenza n. 1 del 2014, questa Corte ha ritenuto in più occasioni che tali requisiti di ammissibilità siano riscontrabili anche nel caso in cui **vengano sollevate questioni di legittimità costituzionale** nell’ambito di giudizi nei quali siano proposte azioni di accertamento aventi ad oggetto la conformità ai principi costituzionali **«delle condizioni di esercizio del diritto fondamentale di voto nelle elezioni politiche»** (sentenza n. 35 del 2017).”*

## Corte costituzionale, Sentenza n. 240 del 2021

*“E l’ammissibilità di siffatte questioni è stata predicata, al ricorrere delle condizioni (...), sia rispetto a menomazioni derivanti da **un’incertezza circa la pienezza del diritto di voto** – come quella risultante dall’asserita illegittimità costituzionale delle formule elettorali (sentenza n. 35 del 2017, n. 110 del 2015 e n. 1 del 2014) –, sia in relazione a una **lesione all’esistenza stessa del diritto di elettorato, in particolare di quello passivo**, come nel caso dei provvedimenti di ricusazione di liste o di incandidabilità nel procedimento elettorale preparatorio delle elezioni politiche nazionali (sentenza n. 48 del 2021)”.*

## Corte costituzionale, Sentenza n. 240 del 2021

*“Rientra evidentemente nella discrezionalità del legislatore il compito di predisporre le **soluzioni normative in grado di porre rimedio al vulnus evidenziato**, che rischia di compromettere, per la mancata rappresentatività dell’organo di vertice della Città metropolitana, tanto **l’uguale godimento del diritto di voto dei cittadini destinatari dell’esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo dell’ente**, quanto **la necessaria responsabilità politica dei suoi organi.**”*

# Conclusioni

**Art. 1, comma 5, Legge n. 56 del 2014**

*“In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione (...)”*

*...to be continued*

## Approfondimenti



[https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param\\_ecli=ECLI:IT:COST:2021:240](https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021:240)

<https://community.omniavis.it/t/sindaci-delle-citta-metropolitane-il-legislatore-deve-garantire-il-diritto-di-voto-dei-cittadini/7483>

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56>

“Grazie per l’attenzione

**Mi trovi anche su ...”**

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

*Simona Anzani*



